



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Approvazione aliquote anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì **trenta** del mese di luglio alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 Pii Piero	X	
2 Pacella Giulio		X
3 Barbagallo Alfio	X	
4 Mansueto Guido	X	
5 Mariani Daniela	X	
6 Pacchierotti Saverio		X
7 Milordini Pietro	X	

	Presenti	Assenti
8 Lambresa Angela Maria	X	
9 Tegas Salvatore	X	
10 Carli Teri	X	
11 Galoppi Luca		X
12 Cavicchioli Claudio	X	
13 Tognetti Tamara	X	
	10	3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Capalbo Angelo

Il Sindaco Presidente dà lettura del presente punto all'ordine del giorno e su relazione dello stesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 per gli enti locali e pertanto si applicano le norme dell'esercizio provvisorio così come previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

DATO ATTO l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO CHE, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 30/09/2014, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014 e che verranno confermate anche per l'anno 2015.

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO CHE il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

RILEVATO CHE l'art. 1, c. 682, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) specifica che per quanto concerne la TASI è necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla coperture dei quali la TASI è diretta;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di C.C. n. 91 del 10/09/2014 e modificato e integrato con delibera n. 56 assunta nella seduta odierna;

RITENUTO quindi procedere all'individuazione di alcuni servizi indivisibili la cui spesa verrà finanziata con le risorse della TASI, quali:

- segreteria generale, ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), gestione economico finanziaria
- anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- polizia locale;
- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e pubblica illuminazione;
- protezione civile;
- gestione cimiteri, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio e ambiente;

DATO ATTO che le spese di ogni servizio indivisibile come sopra individuato sono determinate come riportate nel seguente prospetto, sulla base dei dati del Bilancio di Previsione 2015 in corso di approvazione:

Servizio indivisibile	Spesa
Segreteria generale, ufficio relazioni con il pubblico, gestione economico finanziaria	559.639,51
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva (al netto delle spese per censimenti finanziate dall'ISTAT)	42.482,49
Funzioni di polizia locale (al netto delle spese finanziate con i proventi da sanzioni CDS)	105.740,37
Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, pubblica illuminazione, (al netto delle spese finanziate con i proventi da sanzioni CDS)	220.519,00
Servizi di protezione civile	5.500,00
Gestione cimiteri, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio, ambiente	42.562,00

CONSIDERATO CHE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei suddetti servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota abitazione principale con <u>rendita catastale da € 0 a € 400,00</u> e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,00 PER MILLE (ovvero 0,20%)
Aliquota abitazione principale con <u>rendita catastale da € 400,01 a € 600,00</u> e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,20 PER MILLE (ovvero 0,22%)
Aliquota abitazione principale con <u>rendita catastale da € 600,01 a € 900,00</u> e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,40 PER MILLE (ovvero 0,24%)
Aliquota abitazione principale con <u>rendita catastale oltre i 900,00 euro</u> e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari	2,60 PER MILLE (ovvero 0,26%)

ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	
Aliquota abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota abitazione uso gratuito a terzi e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aree fabbricabili e ulteriori pertinenze oltre la prima	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti per cui è dovuto l'IMU ad aliquota ordinaria 7,6 per mille.	1,00 PER MILLE (ovvero ,01%)

DATO ATTO che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il gettito stimato per l'incremento dell'aliquota fino allo 0,8 per mille, utilizzata da questo Ente nella misura massima dello 0,01 per mille per gli immobili con rendita catastale superiore a € 900 viene interamente destinato al finanziamento delle detrazioni di imposta sulla stessa tipologia di immobile;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi.

SENTITO il nutrito dibattito che si è sviluppato sull'argomento da parte dei consiglieri e del Sindaco intervenuti, riportato integralmente nella registrazione audio video visibile sul sito internet dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Tognetti Tamara, Carli Teri, Cavicchioli Claudio)

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni in premessa indicate, che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale

1. di approvare per l'annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nelle seguenti tabelle:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota abitazione principale con <u>rendita catastale da € 0 a € 400,00</u> e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,00 PER MILLE (ovvero 0,20%)
Aliquota abitazione principale con <u>rendita catastale da € 400,01 a €</u>	2,20 PER MILLE

600,00 e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	(ovvero 0,22%)
Aliquota abitazione principale con rendita catastale da € 600,01 a € 900,00 e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,40 PER MILLE (ovvero 0,24%)
Aliquota abitazione principale con rendita catastale oltre i 900,00 euro e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,60 PER MILLE (ovvero 0,26%)
Aliquota abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota abitazione uso gratuito a terzi e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aree fabbricabili e ulteriori pertinenze oltre la prima	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti per cui è dovuto l'IMU ad aliquota ordinaria 7,6 per mille.	1,00 PER MILLE (ovvero ,01%)

2. di precisare che ai fini IMU, in base alle disposizioni normative, rientrano nelle fattispecie di abitazione principale anche:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

3. di stabilire le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, relativamente alle abitazioni principali, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 677 della suddetta legge, come sostituito dal D.L. 16/2014, che consente la maggiorazione dell'aliquota fino allo 0,8 per mille, utilizzata da questo Ente nella misura massima dello 0,01 per mille per gli immobili con rendita catastale superiore a € 900,00 per finanziare esclusivamente le detrazioni per le abitazioni principali, nelle misure sotto indicate:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE con rendita catastale	IMPORTO DETRAZIONE
fino a €. 300,00	TOTALE
da €. 300,01 a €. 350,00	70,00
da €. 350,01 a €. 400,00	30,00

4. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 385.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizio indivisibile	Spesa
Segreteria generale, ufficio relazioni con il pubblico, gestione economico finanziaria	559.639,51
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva (al netto delle spese per censimenti finanziate dall'ISTAT)	42.482,49
Funzioni di polizia locale (al netto delle spese finanziate con i proventi da sanzioni CDS)	105.740,37
Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, pubblica illuminazione, (al netto delle spese finanziate con i proventi da sanzioni CDS)	220.519,00
Servizi di protezione civile	5.500,00
Gestione cimiteri, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio, ambiente	42.562,00
TOTALE	976443,37
Grado di copertura del gettito TASI previsto	39,42%

5. di dare atto che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

6. di dare atto che il gettito stimato per l'incremento dell'aliquota fino allo 0,8 per mille, utilizzata da questo Ente nella misura massima dello 0,01 per mille per gli immobili con rendita catastale superiore a € 900, per finanziare esclusivamente le detrazioni per le abitazioni principali, e per le unità immobiliari ad esse equiparate viene interamente destinato al finanziamento delle detrazioni di imposta sulla stessa tipologia di immobile;

7. di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo n. 7 del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, a carico del detentore è determinata nella misura del 10% (dieci per cento) del tributo e a carico del proprietario la percentuale del 90% (novanta per cento) del tributo;

8. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

9. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento disciplinante il tributo.

10. di delegare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Tognetti Tamara, Carli Teri, Cavicchioli Claudio)

DELIBERA

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l'identificabilità degli autori, l'integrità e l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Approvazione aliquote anno 2015.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tiziana Rocchigiani

Li, 30/07/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Li, 30/07/2015

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,